

CONTRATTO APERTO ALL'ADESIONE DI ALTRE PARTI EX ART. 1332 DEL CODICE
CIVILE

TRA

- **AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.** - società unipersonale, organismo di diritto pubblico, con capitale sociale pari ad *euro* 836.383.864,02 (i.v.), sede legale in Roma, Via Calabria, 46, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001, (di seguito, per brevità, **“Invitalia”**);

E

(Altre parti aderenti)

Premesso che

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* e, in particolare, l'articolo 148, comma 1, dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni *“Codice del consumo”* ed in particolare l'articolo 137 reca *“Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale”* e l'articolo 141-*ter* reca la disciplina delle negoziazioni paritetiche.

Il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 che ha recepito la direttiva ADR per i consumatori 2013/11/UE introduce in Italia una nuova disciplina delle procedure ADR.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 (registrato presso la Corte dei Conti in data 26/2/2019 n. 1-144) ha individuato le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a cui sono state destinate le risorse riassegnate nell'anno 2018.

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., all'art. 64 prevede l'istituzione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), da ultimo modificato dall'art. 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

L'art. 4, comma 1 del citato decreto del 12 febbraio 2019 ha destinato alla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del consumatore e la Normativa Tecnica (DGMCTCNT) l'importo di € 5.500.000,00 *“per garantire la più elevata tutela del cittadino consumatore ed utente, aumentando la conoscenza e la consapevolezza dei diritti specifici riconosciuti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e dalle altre disposizioni nazionali ed europee, anche nell'ambito della vigilanza della sicurezza dei prodotti e della qualità dei servizi, o*

anche dalle normative regionali nel caso di iniziative previste nell'ambito dei programmi di cui all'art. 2, volte a incrementare l'efficienza, il coordinamento ed il tutoring delle Regioni, allo scopo di assicurare standard minimi omogenei di tutela a livello nazionale; per garantire in continuità con le iniziative in atto, la diffusione ed il potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi ed, in particolare, delle procedure di conciliazione paritetiche, anche in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e del regolamento (UE) n. 524/2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori; per garantire la realizzazione di altre attività finalizzate a promuovere la conoscenza dei diritti e delle opportunità per i consumatori, anche attraverso la realizzazione di programmi di educazione in ambito scolastico; per garantire l'esercizio dei poteri del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) quale autorità competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/2004, per assicurare il supporto e l'assistenza tecnica necessari al Ministero dello sviluppo economico e del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti (CNCU) nella realizzazione delle predette iniziative”.

Invitalia, istituita con D.Lgs. 9 gennaio 1999, n.1 ha, tra l'altro, lo scopo di dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari e la delibera dell'ANAC n. 484 del 30 maggio 2018 reca l'iscrizione del Ministero dello sviluppo economico nell'elenco di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, quale amministrazione che, tra le altre, effettua affidamenti in house nei confronti della stessa.

Nel contesto operativo sopra delineato, la convenzione sottoscritta da INVITALIA in data 18 aprile 2019 e dalla DGMCTCNT in data 23 aprile 2019, disciplina gli ambiti di collaborazione, le attività che INVITALIA si impegna a svolgere in ordine alle attività di supporto ed assistenza tecnica necessari alla DGMCTCNT e al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) per promuovere i diritti e le opportunità per i consumatori concessi dalla legislazione nazionale e europea ex art. 4 D.M. 12 febbraio 2019 ed assicurare la continuità nella realizzazione di un programma per la diffusione e potenziamento delle negoziazioni paritetiche di cui all'art. 141-ter del Codice del Consumo.

Con i precedenti bandi del 13 febbraio 2013 e del 17 settembre 2013, aventi ad oggetto il riconoscimento di un contributo forfettario alle associazioni nazionali di consumatori e alle associazioni regionali di consumatori che abbiano assistito i consumatori a titolo gratuito nel corso di procedure di negoziazione concluse con esito positivo e le successive proroghe e modifiche del 18 settembre 2014, del 9 marzo 2015, del 14 ottobre 2015, del 1 marzo 2016 e del 27 ottobre 2017, è stato possibile presentare domanda di contributo per le conciliazioni paritetiche chiuse entro la data del 30 settembre 2018.

I positivi risultati ottenuti con le precedenti analoghe iniziative che hanno consentito un supporto a oltre 68.000 conciliazioni a partire dal 2013, intende porre in essere un'azione di rilancio e di ulteriore diffusione delle procedure di negoziazioni paritetiche ed in particolare delle conciliazioni paritetiche in materia di consumo, con l'obiettivo di rendere più rapida, efficace e gratuita per il consumatore la risoluzione extragiudiziale delle controversie quanto mai da perseguire in questo momento storico

segnato profondamente dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 i cui effetti sull'economia, sui consumatori e sui rapporti di consumo è stata devastante.

La positiva sperimentazione della collaborazione pubblico/privato attraverso il cofinanziamento misto per il riconoscimento di un contributo alle associazioni dei consumatori nazionali e regionali che hanno assistito gratuitamente un consumatore nell'ambito di una procedura di negoziazione paritetiche che si è conclusa positivamente induce al rafforzamento ed alla semplificazione dell'attività di sostegno anche mediante un auspicabile ampliamento degli *stakeholder*.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse, Allegati e definizioni)

- 1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come gli allegati ed ogni riferimento al Contratto dovrà essere inteso come automaticamente esteso anche a detti allegati.
- 1.2. Ai fini del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dal successivo par. 2.3, in aggiunta ai termini già in precedenza definiti, le parole con le iniziali maiuscole di seguito elencate (in ordine alfabetico) avranno il significato ad esse attribuito come segue e lo stesso sarà mantenuto anche se le definizioni saranno utilizzate al plurale:
 - **Associazioni nazionali di consumatori**, di seguito nel testo anche “Associazioni”: le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo;
 - **Associazioni regionali di consumatori**, di seguito nel testo anche “Associazioni”: le associazioni dei consumatori iscritte agli elenchi e agli albi previsti dalle leggi regionali o delle province autonome in materia, che non siano emanazione locale di una delle associazioni nazionali di consumatori e che non siano con queste federate o connesse e comunque che i propri associati non siano computati, ai fini del possesso del requisito numerico per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo;
 - **Avviso di presentazione delle domande di contributo per le conciliazioni paritetiche di cui all'art. 141-ter del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii. concluse con esito positivo dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2021** o, semplicemente, **Avviso**: l'Avviso del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in data 1° dicembre 2020;
 - **Cofinanziamento Privato**: la quota di rimborso forfettario, a carico delle Imprese o delle Associazioni di Impresa che sono Parti del presente Contratto, relativo alle spese

- sostenute dalle Associazioni dei Consumatori e di importo pari a euro 20,00 (venti euro) per ciascuna procedura di negoziazione paritetica conclusa con esito positivo;
- **Cofinanziamento pubblico:** la quota di rimborso forfettario delle spese sostenute dalle Associazioni dei consumatori nazionali e regionali a valere sulle risorse di cui all'art. 148 della legge 388/2000 destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori di competenza del Ministero;
 - **Conciliazione paritetica:** una procedura di risoluzione delle controversie in materia di consumo di cui all'art. 141-ter comma 2 del Codice del Consumo, attivabile in virtù di protocolli d'intesa sottoscritti tra le associazioni dei consumatori e l'impresa o associazioni di imprese a titolo gratuito per il consumatore (escluse le microimprese di cui all'art. 18 del Codice del Consumo); nel presente avviso l'espressione è utilizzata indifferentemente a negoziazione paritetica;
 - **Consumatore:** il soggetto così come definito dall'art. 3, comma 1, del Codice del Consumo;
 - **Conto Corrente Conciliazioni Paritetiche:** il Conto Corrente Conciliazioni Paritetiche, utilizzato da Invitalia per l'erogazione del contributo secondo quanto previsto dal punto 9 dell'Avviso, le cui coordinate bancarie sono: Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Roma – Via Vittorio Veneto, 78 - Conto corrente n° 06786/1000/00005383- IBAN: IT50V0306905036100000005383;
 - **Contributo:** il rimborso forfettario (comprensivo di cofinanziamento pubblico e cofinanziamento privato) delle spese sostenute dalle Associazioni nazionali di consumatori o dalle Associazioni regionali di consumatori, per quei Protocolli d'intesa che le prevedono, che hanno assistito il consumatore a titolo gratuito nell'ambito di procedure di conciliazioni paritetiche concluse con esito positivo; il Contributo è erogato da Invitalia, secondo le modalità definite nell'Avviso, tenendo in considerazione le ulteriori procedure per il cofinanziamento, previste nel presente contratto;
 - **Direzione Generale:** la Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico (DGMCTCNT);
 - **Impresa o Associazione di Imprese:** “Professionista”, “singola impresa” o “associazione rappresentativa di una categoria di Imprese”: persona giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale e che abbia sottoscritto un Protocollo di Intesa, come richiamato dal comma 2 dell'art. 141-ter del Codice del Consumo definito dal presente avviso, e che ha aderito all'iniziativa mediante sottoscrizione del presente contratto. Non rientrano nella definizione di Impresa, le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas, le quali usufruiscono di iniziative analoghe a quelle di cui all'avviso sopra definito, gestite dall'Autorità di Regolazione di reti, energia e Ambiente (in seguito ARERA);
 - **Istruttoria:** la procedura di verifica delle condizioni per l'ammissibilità al contributo condotta, anche per il tramite delle informazioni fornite dalle imprese co-finanziatrici e con il supporto della piattaforma informatica, da Invitalia su ciascuna richiesta di contributo;

- **Negoziazione paritetica:** procedura di cui all'art. 141-ter del Codice del Consumo, svolte da organismi ADR iscritti in uno degli elenchi di cui all'articolo 141-decies del Codice del Consumo, a titolo gratuito per il consumatore;
 - **Parti:** Invitalia, da una parte, e le imprese ovvero le associazioni di imprese, dall'altra, che abbiano sottoscritto il presente Contratto in segno di incondizionata ed integrale accettazione di quanto qui vi previsto, come meglio disciplinato al successivo art. 2. Non possono qualificarsi come Parte ai fini del presente contratto, le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas, le quali possono invece aderire ad iniziative analoghe a quelle di cui all'avviso sopra definito, promosse e gestite dall'ARERA;
 - **Procedura di Conciliazione Paritetica conclusa con Esito Positivo:** la procedura di negoziazione paritetica di cui all'art. 141-ter del Codice del Consumo come sopra definita, conclusa positivamente in presenza di un verbale in tal senso sottoscritto dalle parti in data certa ed accettato in data certa.
 - **Protocollo di Intesa:** l'accordo di cui al comma 2 dell'articolo 141-ter del Codice del Consumo tra una associazione nazionale o regionale di consumatori e una Impresa o Associazione di imprese volto a disciplinare, mediante un regolamento di negoziazione, l'attuazione di procedure di negoziazione, rispetto alle quali c'è l'impegno al cofinanziamento privato; i protocolli rispetto ai quali è possibile presentare domanda di contributo verranno resi noti in fase di sottoscrizione del presente accordo;
 - **Referente di Contratto:** la persona nominata da ciascuna delle Parti ed indicata nel successivo par. 8.2 del presente Contratto - quale proprio referente per i rapporti intercorrenti con le altre Parti ai sensi del Contratto medesimo;
 - **Richiesta di contributo:** la domanda di erogazione del Contributo presentata ad Invitalia da una Associazione Nazionale dei Consumatori o da una Associazione Regionale dei Consumatori ai sensi e per gli effetti dell'avviso;
 - **SPID:** Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
- 1.3. Per tutti i termini non espressamente richiamati altrove nel presente Contratto e non definiti al precedente par. 1.2, valgono le definizioni presenti all'art. 1 dell'Avviso.

Art. 2

(Natura del Contratto - Non solidarietà tra le Parti)

- 2.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto ha natura di contratto aperto ai sensi dell'articolo 1332 del Codice Civile per l'adesione all'iniziativa della Direzione Generale per favorire la diffusione e potenziamento delle negoziazioni paritetiche di cui all'art. 141-ter del Codice del Consumo, recante "Avviso di presentazione delle domande di contributo per le conciliazioni paritetiche di cui all'art. 141-ter del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii. concluse con esito positivo dal 1°

luglio 2020 al 30 settembre 2021” (**Allegato 1**) e sue eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle domande di contributo.

- 2.2. L’Avviso disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di un contributo forfettario alle spese sostenute dalle Associazioni nazionali e regionali di consumatori, limitatamente ai protocolli di intesa che le prevedano, per le attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei consumatori svolte per assistere il consumatore a titolo gratuito nell’ambito delle procedure di negoziazione paritetica di cui all’art. 141-ter del Codice del Consumo e concluse con esito positivo.
- 2.3. A tal fine, qualora un’Impresa o un’Associazione di Imprese, non già Parte del Contratto, intenda aderire all’iniziativa sottoscrivendo lo stesso in segno di integrale ed incondizionata accettazione di quanto qui previsto, dovrà formulare esplicito consenso all’adesione attraverso la compilazione del modulo allegato (**Allegato 2**). Il modulo dovrà essere inviato ad Invitalia e per conoscenza alla Direzione Generale.
- 2.4. Invitalia, ricevuto il suddetto modulo di adesione, verificherà che l’Impresa o l’Associazione di Imprese richiedente sia parte di un Protocollo di Intesa con un’Associazione nazionale o regionale dei consumatori. La presenza di tale Protocollo costituisce requisito essenziale per aderire alla presente iniziativa;
- 2.5. Le Imprese e le Associazioni di Imprese, che sono o saranno Parti del presente Contratto, assumono gli obblighi ivi previsti a loro carico ciascuna per proprio nome e conto, non sussistendo tra loro alcun vincolo di solidarietà ex articolo 1292 del Codice Civile.
- 2.6. Senza pregiudizio per quanto previsto ai sensi del presente articolo, il Contratto acquisterà efficacia tra Invitalia e ciascuna delle Imprese o Associazioni di Imprese aderenti dal ricevimento, da parte di Invitalia stessa, del modello di adesione sottoscritto di cui all’art.2.3., salvo riscontro da parte di Invitalia della mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2.4.;
- 2.7. Le Imprese e Associazioni di Imprese non assumeranno alcuna responsabilità nei confronti di terzi che non siano Parte del presente Contratto, nel caso di anomalie nell’ammissione al Contributo riscontrate nell’ambito delle verifiche e controlli previsti dal punto 7 dell’Avviso, e/o nel caso di mancata erogazione del Contributo da parte di Invitalia.

Art. 3

(Oggetto del contratto)

- 3.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il riconoscimento, da parte di Invitalia, del Contributo di cui all’art. 5 dell’Avviso, alle Associazioni nazionali e regionali di consumatori che hanno assistito gratuitamente i Consumatori nell’ambito di Procedure di Negoziazione avviate e concluse positivamente, costituisce un’iniziativa valida ed efficace per la promozione e la divulgazione della negoziazione paritetica quale

strumento di composizione extragiudiziale delle controversie, con evidenti e notevoli vantaggi sia per i Consumatori che per le Imprese.

- 3.2. Le Parti, pertanto, convengono di collaborare tra loro al fine di consentire alle Associazioni nazionali e regionali di consumatori, ai termini e alle condizioni più dettagliatamente disciplinate nell'Avviso, di percepire il Contributo, a valere sulle risorse indicate nell'Avviso stesso. Le Parti convengono, altresì, che gli impegni previsti dal presente Contratto hanno durata fino al completamento delle attività individuate dall'Avviso ovvero, in caso di proroghe dell'iniziativa, fino al termine delle attività oggetto di proroga, fatti salvi i casi di recesso unilaterale e risoluzione anticipata disciplinati dagli articoli 6 e 7.
- 3.3. Il presente Contratto stabilisce le norme e le procedure applicabili ai fini della suddetta collaborazione tra le Parti.

Art. 4

(Obblighi delle Imprese - Parti del contratto)

- 4.1. Per le finalità di cui all'art. 3 l'Impresa o Associazione di Imprese che intende aderire al presente Contratto, in fase di compilazione del modello di cui al precedente punto 2.3 (Allegato 2), dovrà altresì dichiarare:
- i. di aver stipulato con le Associazioni nazionali e regionali di consumatori specifici Protocolli di Intesa di cui al comma 2 del citato art. 141-ter del Codice del Consumo, corredati dai relativi regolamenti;
 - ii. di aver letto e preso conoscenza di tutte le clausole dell'Avviso e, mediante la stipulazione del presente Contratto, di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto ivi previsto, in particolare:
 - a. di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (**Allegato 3**);
 - b. di aver preso visione delle "Istruzioni operative" (**Allegato 4**) impartite da Invitalia quale Titolare del trattamento, accettando di impegnarsi all'integrale rispetto delle prescrizioni ivi previste la cui violazione potrà essere suscettibile di grave inadempimento contrattuale;
 - iii. sotto forma di dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, gli estremi identificativi del conto corrente da cui saranno effettuati i versamenti del cofinanziamento privato a favore del Conto Corrente Conciliazioni Paritetiche e su cui potrà essere disposta l'eventuale restituzione di risorse residue.
- 4.2. Con il medesimo modello (**Allegato 2**) l'Impresa o Associazione di Imprese aderente dovrà richiedere l'attivazione delle utenze per l'accesso alla piattaforma informatica "<https://conciliazioniparitetiche.mise.gov.it>". L'accesso alla suddetta piattaforma sarà

consentito attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Per informazioni su come attivare SPID si rinvia al sito web <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>.

4.3 Le Imprese convengono, ciascuna per quanto di propria competenza, di provvedere al cofinanziamento privato secondo i termini e con le modalità di seguito previste. In particolare, per la predetta finalità, ciascuna Impresa aderente si obbliga:

- i. a corrispondere le rispettive quote di co-finanziamento (euro 20 per ciascuna conciliazione di cui si richiede il contributo in domanda) entro 2 mesi dal termine di ciascuno sportello di cui al punto 4 dell'Avviso, versando sul Conto Corrente Conciliazioni Paritetiche un ammontare, comunicato dal gestore, Invitalia, tramite nota di debito, stabilito in base alle richieste di contributo di pertinenza di ciascuna Impresa.
- ii. a comunicare, a mezzo e-mail semplice indirizzata a conciliazioniparitetiche@invitalia.it, l'avvenuto accredito delle risorse.

4.5. Le risorse già versate dall'Impresa o Associazione di Imprese sull'apposito Conto Corrente Conciliazioni Paritetiche gestito da Invitalia e le risorse recuperate da Invitalia ai sensi del punto 5.8 che non siano state utilizzate per il pagamento dei contributi, saranno utilizzate per il cofinanziamento dei contributi richiesti nei termini del successivo sportello utile e in caso di proroga dell'iniziativa, per il cofinanziamento dei contributi per le conciliazioni che formeranno oggetto di proroga. In assenza di proroga o in caso di recesso dal Contratto di adesione previsto dal successivo articolo 6, le medesime risorse non utilizzate verranno prontamente restituite da Invitalia sul conto corrente comunicato dall'Impresa o Associazione di Imprese di cui al punto 4.1 iii.

4.6. Le Imprese si impegnano altresì a collaborare con Invitalia nello svolgimento delle attività istruttorie, di verifica e controllo a campione di cui al punto 7 dell'Avviso.

4.7. Le Imprese, in particolare, in qualità di soggetti co-finanziatori, possono riscontrare, anche attraverso verifiche a campione, con le modalità di cui ai successivi punti 4.9. e 4.10, tramite accesso dedicato alla piattaforma informatica <https://conciliazioniparitetiche.mise.gov.it>, il rispetto dei requisiti, stabiliti dall'Avviso per l'ammissibilità al contributo delle conciliazioni per le quali viene fatta domanda e in particolare:

- i. che le conciliazioni paritetiche di pertinenza per le quali viene fatta domanda di contributo sono concluse positivamente;
- ii. il rispetto dei termini per la presentazione delle domande, previsti per ciascuno sportello dal punto 4 dell'Avviso;
- iii. che nelle conciliazioni paritetiche concluse positivamente abbia preso parte un Consumatore/utente.

4.8. Per la predetta finalità di verifica, le Imprese entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dei singoli sportelli di cui all'art. 4 dell'Avviso, i cui termini sono ivi specificati, possono,

con riferimento a ciascuna domanda di contributo e relativamente alle sole conciliazioni di rispettiva competenza, accedere nell'area riservata della piattaforma per:

- iv. visualizzare ed esportare le informazioni di dettaglio identificative delle conciliazioni paritetiche per riscontrare la presenza di eventuali anomalie e incongruenze;
- v. selezionare le procedure interessate da anomalie ed incongruenze, inserendo opportuna motivazione a supporto;

4.9. In assenza di riscontro alcuno da parte delle Imprese nel predetto termine di 30 (trenta) giorni dalla chiusura dei singoli sportelli, le verifiche si intenderanno svolte con riscontro positivo su tutte le conciliazioni paritetiche presentate in domanda.

4.10. Per le attività istruttorie, di verifica e controllo di cui al punto 7 dell'Avviso, le Imprese o Associazioni di imprese si impegnano a fornire ogni rapido riscontro ad Invitalia per richieste chiarimenti o integrazioni documentali, pervenute a mezzo e-mail: conciliazioniparitetiche@invitalia.it.

Art. 5

(Obblighi di Invitalia)

5.1. Per le finalità di cui all'art. 3, e senza pregiudizio alcuno per quanto ulteriormente previsto dal presente Contratto, Invitalia si obbliga a rendere disponibile e gestire un accesso dedicato ed esclusivo per ogni Impresa aderente sulla piattaforma <http://conciliazioniparitetiche.mise.gov.it> attraverso cui, con l'utilizzo di specifiche funzionalità, ciascuna Impresa potrà:

- i. entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine stabilito per ciascuno sportello, di cui al punto 4 dell'allegato Avviso, per la presentazione delle domande di contributo, riscontrare, con relativa motivazione, anomalie e/o incongruenze ovvero confermare esplicitamente o implicitamente i dati comunicati dalle Associazioni di consumatori;
- ii. visualizzare gli esiti istruttori rispetto alle conciliazioni paritetiche di rispettiva competenza;

5.2. Entro 30 (trenta) giorni dal termine ultimo di ciascuno sportello di cui al punto 4 dell'Avviso, Invitalia comunica a ciascuna Impresa, tramite nota debito inviata nella modalità della fattura elettronica, l'ammontare delle quote di co-finanziamento privato da trasferire sul Conto Corrente Conciliazioni Paritetiche, per l'integrale copertura dei contributi, determinato sulla base contributi richiesti in domanda (per ciascuna Impresa). Attraverso nota di debito Invitalia potrà richiedere il co-finanziamento, tenendo conto delle risorse eventualmente residue a seguito delle erogazioni svolte per i precedenti sportelli di presentazione delle domande di contributo.

- 5.3. Invitalia si obbliga, al termine dell'istruttoria svolta, a rendere disponibile sulla piattaforma il dettaglio degli esiti istruttori e l'ammontare del contributo privato che sarà impegnato per le erogazioni.
- 5.5. Fatti salvi eventuali accertamenti di particolare complessità, entro 120 giorni dal termine ultimo per la trasmissione delle domande, stabilito, per ciascuno sportello, dal punto 4 dell'allegato Avviso, Invitalia comunica alle Imprese gli esiti istruttori con l'indicazione del numero delle conciliazioni accolte di pertinenza, il relativo importo totale di contributo ammesso, le eventuali conciliazioni non accolte. Le stesse informazioni potranno essere visualizzate dalle Imprese nell'apposita sezione dedicata della piattaforma informatica.
- 5.7. Entro 180 giorni dal termine ultimo per la trasmissione delle domande, stabilito, per ciascuno sportello, dal punto 4 dell'allegato Avviso, e, in ogni caso, previa messa a disposizione delle risorse necessarie in tempi utili, Invitalia provvede ad effettuare l'erogazione dei contributi ammessi a seguito del positivo riscontro delle verifiche sulla regolarità contributiva, fiscali e degli eventuali controlli antimafia in capo ai soggetti beneficiari dei contributi, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
- 5.8. Qualora, a seguito delle verifiche previste dal punto 7 dell'Avviso, talune Associazioni nazionali o regionali dei consumatori dovessero decadere dai benefici eventualmente conseguiti ovvero nei casi di revoca, Invitalia darà pronta comunicazione a ciascuna Impresa e provvederà al recupero delle somme nei confronti delle Associazioni nazionali o regionali dei consumatori. Le somme recuperate saranno oggetto di conguaglio nei confronti dell'Impresa. L'eventuale quota rimanente sarà impiegata, al pari delle somme inutilizzate, secondo la previsione di cui al precedente punto 4.5..

Art. 6

(Recesso unilaterale)

- 6.1. Ciascuna Impresa, Parte del Contratto, ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto mediante comunicazione da inviare tramite PEC ad Invitalia e, per conoscenza, alla Direzione Generale, con le modalità di cui al successivo art. 9 del presente Contratto. Il recesso produce effetti decorsi 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
- 6.2. A decorrere dalla data di efficacia del recesso esercitato dall'Impresa, Invitalia cesserà di istruire le pratiche concernenti le richieste di contributo che le pervengano ed abbiano ad oggetto Procedure di Conciliazione Concluse con Esito Positivo con l'Impresa recedente. A tal riguardo, Invitalia darà pronta informazione alle Associazioni nazionali e regionali di consumatori dell'avvenuto recesso, anche mediante aggiornamento dell'informazione sui siti internet del Ministero dello sviluppo economico e di Invitalia.

- 6.3. L'Impresa che ha esercitato la facoltà di recesso o in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art.141-*decies* del Codice del Consumo resta in ogni caso obbligata al versamento del cofinanziamento privato relativamente alle procedure di Conciliazione concluse con esito positivo, la cui Istruttoria, da parte di Invitalia, sia conclusa positivamente entro la data in cui il recesso esercitato dall'Impresa produrrà i suoi effetti.

Art. 7

(Risoluzione per inadempimento)

- 7.1. Nell'ipotesi in cui una delle Imprese, Parti del Contratto, non adempia o adempia parzialmente alle obbligazioni previste a suo carico ai sensi del presente Contratto, Invitalia avrà facoltà di risolvere il Contratto con detta Impresa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ai sensi del successivo articolo 1454 del Codice Civile, e fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
- 7.2. A questo riguardo, ciascuna Impresa, Parte del Contratto, prende sin d'ora atto ed accetta espressamente che nel caso di risoluzione del Contratto dovuta alla propria condotta inadempiente essa sarà tenuta a risarcire Invitalia per qualsivoglia danno ad essa arrecato, assumendo sin d'ora l'obbligo di manlevare Invitalia da qualsivoglia pretesa avanzata nei confronti di quest'ultima dal Ministero dello sviluppo economico, dalle Associazioni nazionali e regionali di consumatori e/o da terzi in genere dipendente da, conseguente o connessa a, tale risoluzione del Contratto o alla condotta inadempiente che l'ha generata.

Art. 8

(Comunicazioni - Referenti di Contratto)

- 8.1 Le comunicazioni ad Invitalia saranno indirizzate utilizzando l'indirizzo PEC, salvo quanto stabilito dal par. 4.4 e 4.10.all'indirizzo conciliazioniparitetiche@pec.invitalia.it;
- 8.2 Le comunicazioni verso le Imprese aderenti saranno indirizzate ai referenti, comunicati tramite il modello di adesione (Allegato 2), utilizzando gli indirizzi PEC ivi stabiliti.
- 8.3 È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente tramite PEC a tutte le altre qualunque variazione dei recapiti o dei nominativi indicati nel precedente paragrafo 8.2. In mancanza di tale comunicazione, la Parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

- 9.1 Invitalia, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 10 della convenzione sottoscritta con la DGMCTCNT citata in premessa, effettua il trattamento dei dati personali relativo alle attività di cui al presente Contratto e in attuazione dell'Avviso, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Invitalia definisce le finalità e le modalità del trattamento.
- 9.2 L'Impresa o l'Associazione di Impresa in fase di adesione al Contratto, mediante compilazione del modello di cui al precedente paragrafo 2.3 (Allegato 2), dovrà dichiarare la presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 3) oltre che delle "Istruzioni operative" (Allegato 4), accettando di impegnarsi all'integrale rispetto delle prescrizioni ivi previste la cui violazione potrà essere suscettibile di grave inadempimento contrattuale.

Art. 10

(Altre disposizioni)

- 10.1. Nessuna omissione da parte di Invitalia nel pretendere dalle altre Parti l'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi loro facenti carico, potrà, in alcun caso, essere interpretata come rinuncia della medesima alla pretesa dell'adempimento stesso.
- 10.2. Salvo quanto altrimenti previsto dal presente Contratto, nessuna delle Parti può cedere il presente Contratto, nonché i propri diritti, interessi o obblighi derivanti dal Contratto medesimo.
- 10.3. Il presente Contratto non può essere modificato o risolto verbalmente, ma solo tramite un accordo scritto firmato dalle Parti.
- 10.4. Qualora una o più delle disposizioni del presente Contratto, o parte di essa, sia ritenuta invalida, illecita o inefficace in base alle leggi di qualunque giurisdizione, la validità, liceità o efficacia delle rimanenti disposizioni non sarà pregiudicata o impedita in alcun modo. Le Parti in ogni caso negozieranno in buona fede i termini di una o più disposizioni di reciproca soddisfazione in sostituzione delle disposizioni ritenute invalide, illecite o inefficaci, al fine di raggiungere per quanto possibile lo stesso risultato.
- 10.5. Ciascuna delle Parti terrà a proprio carico i costi, gli oneri e le spese sostenute per le trattative e la preparazione del presente Contratto. Eventuali costi, oneri e spese derivanti dalla attuazione del Contratto medesimo sostenuti da Invitalia saranno considerati a valere sulle Convenzioni in essere tra Invitalia e la Direzione Generale.
- 10.6. Fatta salva la possibilità di successivi atti aggiuntivi, il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione alla materia in esso regolata e supera ogni eventuale precedente accordo o intesa relativo alla stessa materia.

Art. 11

(Legge applicabile e foro esclusivo)

- 11.1 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dallo stesso sono regolati dalle leggi della Repubblica Italiana e secondo le stesse interpretati.
- 11.2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto saranno decise, con competenza esclusiva, dall’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma, con esclusione di qualsiasi altro Foro facoltativo eventualmente concorrente.
- 11.3. Tale competenza non potrà essere derogata nemmeno per ragioni di litispendenza e/o connessione di causa.

Allegati:

- Allegato 1 – Avviso di presentazione delle domande di contributo per le conciliazioni paritetiche di cui all’art. 141-ter del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii. concluse con esito positivo dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2021;
- Allegato 2 – Modulo adesione al contratto per il cofinanziamento dell’iniziativa di cui all’“Avviso di presentazione delle domande di contributo per le conciliazioni paritetiche di cui all’art. 141-ter del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii. concluse con esito positivo dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2021” e sue eventuali proroghe e richiesta attivazione utenze per accesso alla piattaforma informatica;
- Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali;
- Allegato 4 - “Istruzioni operative” destinate all’Impresa per il trattamento di dati personali di cui all’ “Avviso di presentazione delle domande di contributo per le conciliazioni paritetiche di cui all’art. 141-ter del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii. concluse con esito positivo dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2021”;